
7.1. Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, protezione dei dati personali degli interessati e conservazione della documentazione.

Ad esito della ricezione di una segnalazione tramite il canale interno di IGEI, il RPCT assicura la **tutela della riservatezza dell'identità del segnalante** e non può utilizzare la segnalazione oltre quanto necessario per dare seguito alla stessa. In particolare, il RPCT di IGEI si attiene ai seguenti principi:

- L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
- La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
- La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, con le medesime garanzie previste per il segnalante.

Il **trattamento di dati personali** relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali. In particolare, Il RPCT, in qualità di titolare del trattamento:

- fornisce idonea informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) al segnalante e agli altri interessati;
- adotta misure organizzative appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, tra cui la protocollazione riservata e la custodia dei documenti in luogo protetto non accessibile a soggetti non autorizzati;
- assicura che i dati personali siano trattati solo se pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità della segnalazione e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento della finalità, provvedendo successivamente alla relativa cancellazione o anonimizzazione;
- cancella immediatamente i dati raccolti accidentalmente.

L'esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) da parte del segnalante e degli altri interessati può essere limitato, ai sensi dell'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto ad altri interessi rilevanti tutelati dalla legge. In particolare, il soggetto segnalato non può avvalersi di tali diritti per conoscere l'identità del segnalante.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate dal RPCT di IGEI per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.